

# Legge federale sul sostegno al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche

del 21 marzo 2003 (Stato 1° agosto 2003)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina le misure della Confederazione intese a sostenere gli sforzi intrapresi su scala internazionale e ecologicamente sostenibili, volti al disarmo e alla non proliferazione delle armi chimiche.

## **Art. 2**            Misure

<sup>1</sup> La Confederazione può:

- a. erogare aiuti finanziari unici o periodici;
- b. fornire prestazioni in natura;
- c. inviare esperti.

<sup>2</sup> Le misure possono essere realizzate nell'ambito di progetti multilaterali o bilaterali.

## **Art. 3**            Finanziamento

Per le misure ai sensi della presente legge l'Assemblea federale stanZIA crediti quadro pluriennali mediante decreti federali semplici.

## **Art. 4**            Competenza

Il Consiglio federale determina quali misure prendere ai sensi della presente legge.

RU 2003 2165

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2002 5923

**Art. 5** Accordi internazionali

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali:

- a. sull'impiego dei fondi a carico dei crediti quadro;
- b. sull'invio di esperti.

**Art. 6** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 2003<sup>3</sup>

<sup>3</sup> DCF del 15 giu. 2003.